



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 23 maggio 2014

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 23 MAGGIO 2014

1. Ricorso Sig. VINELLA FRANCESCO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.; dall'art. 8, comma 1, C.G.S. – nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

2. Ricorso Sig. FORNARELLI ORESTE

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S. – nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

3. Ricorso A.S. BARI

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014;
- ammenda di €7.000,00,

inflitte alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Vinella Francesco; ed al Presidente del Collegio Sindacale, sig. Fornarelli Oreste, seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.; dall'art. 8, comma 1, C.G.S. (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

Ordinanza:

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3), impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, ordina alla più diligente delle parti reclamanti di produrre, entro il termine del 28 maggio 2014, completa documentazione in ordine all'istanza di rateazione, al suo accoglimento, alla relativa modalità, agli importi pagati, con distinzione fra quanto versato a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi ed altri accessori.

Rinvia la trattazione dei reclami al 30.5.2014 ore 13.30.



4. Ricorso NOVARA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Novara/Palermo del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il giudizio

5. Ricorso TERNANA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta seguito gara Ternana/Bari del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €3.000,00

6. Ricorso TERNANA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calc. Brignoli Alberto seguito gara Ternana/Bari del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calc. Brignoli Alberto, a 5 giornate di squalifica.

7. Ricorso BRESCIA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Corvia Daniele seguito gara Brescia/Modena del 13.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

RESPINTO

8. Ricorso U.S. LATINA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Jonathas De Jesus Cristian seguito gara Crotone/Latina del 13.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calc. Jonathas De Jesus Cristian, a 3 giornate di squalifica.

9. Ricorso S.S. LAZIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 al Sig. Igli Tare; per la violazione dell'art. 1 comma 1, CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 CGS;
- ammenda €10.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014)

Rinviato, per connessione con appelli della Procura Federale, al 30.5.2014, ore 13.30